

Il presente "Contratto di ingresso e requisiti dei Servizi" (in seguito *Contratto*) viene concluso in data

tra

FONDAZIONE LA RESIDENZA (in seguito *Fondazione*), una fondazione di diritto svizzero, avente sede legale a Berna (Svizzera) in Spitalgasse n. 4, gestore unico della casa albergo "La Residenza" (in seguito *Residenza*).

Quest'ultima sita in Via P. Lazzari, 25, I-21046 Malnate (VA), Codice Fiscale 80007270129 e Partita IVA 00633980123, in persona della Direttrice pro tempore Antonella DE MICHELI, munita di apposita delega del Consiglio (in seguito *Direzione*)

e il/la Sig./Sig.ra

Dati Ospite e Contraente

Nome: Cognome:

NASCITA: Data: Comune: Nazione:

Codice Fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (vedere anche documentazione allegata)

Residente in: P.zza/Via CAP:

Comune: Nazione:

Tel.: e-mail: Cellulare:

Stato civile: Figli n.: M F

(celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, separato/a, divorziato/a)

Professione: Confessione religiosa:

(in seguito *Contraente* o *Ospite*) e che agisce:

in nome proprio
(in seguito *Ospite*)

e/oppure

in qualità di:

tutore (giusta Sentenza emessa dal Tribunale di del)

amministratore di sostegno (giusto Decreto del G.T. di del)

parente (grado)

procuratore speciale (i.e. atto notarile)

altro (specificare)

(in seguito *Contraente*)

e il/la Sig./Sig.ra

Dati Garante

Nome: Cognome:

NASCITA: Data: Comune: Nazione:

Codice Fiscale:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (vedere anche documentazione allegata)

Residente in: P.zza/Via CAP:

Comune: Nazione:

Tel.: e-mail: Cellulare:

(in seguito il *Garante*)

La Fondazione, il Contraente o *Ospite* e il Garante, insieme, in seguito le *Parti*.

PREMESSO CHE

- la Fondazione, in qualità di ente gestore unico della casa albergo "La Residenza", eroga prestazioni di natura alberghiera, assistenziale e altre prestazioni in favore degli Ospiti, come indicato nella "Carta dei Servizi" e nel "Regolamento" allegati e qui espressamente richiamati e da intendersi parte integrante del presente Contratto;
- la Fondazione ha stabilito l'ammontare della Retta di permanenza degli Ospiti comprendente il vitto, l'alloggio, l'eventuale assistenza e le altre prestazioni, come indicato nel "Listino dei Servizi Alberghiero, Infermieristico e Cucina" allegato, qui espressamente richiamato e da intendersi parte integrante del presente Contratto (in seguito *Retta*);
- la Fondazione eroga le proprie prestazioni e i propri servizi secondo quanto previsto nella "Carta dei Servizi" e nel "Regolamento" garantendo, *inter alia*, la libertà di gestione del tempo, l'assistenza socio sanitaria, l'erogazione di attività aggregative e ricreativo culturali nonché il supporto degli operatori per le normali attività quotidiane dell'Ospite;
- la permanenza presso la Residenza è subordinata:
 - a) alla avvenuta presa visione ed accettazione della "Carta dei Servizi" e del "Regolamento" e del "Listino dei Servizi Alberghiero, Infermieristico e Cucina" allegati;
 - b) all'identificazione di un Contraente ex art. 1292 e 1294 c.c. (in precedenza e in seguito *Contraente*) individuato, salva diversa determinazione scritta, nella figura del Garante, se diverso dall'Ospite;
 - c) all'assunzione dell'obbligo da parte del Contraente (salvo la diversa determinazione di cui al successivo punto f) di pagamento, in solido con l'Ospite, delle fatture mensili emesse dalla Fondazione, in relazione ai corrispettivi maturati per i servizi resi;
 - d) all'impegno da parte del Contraente (salvo la diversa determinazione di cui al successivo punto d) di trovare soluzioni alternative per l'Ospite nei casi in cui dovessero cessare le condizioni che ne hanno determinato l'accoglienza e/o qualora nella Fondazione non vi siano soluzioni adeguate alla sua permanenza (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, aggravamento delle condizioni di salute, incompatibilità ambientale, ecc.) ovvero in caso di morosità, fermo restando l'obbligo della Fondazione di garantire dimissioni protette, se previste dalla normativa di riferimento;
 - e) alla presenza di un Garante ex art. 1292 e 1294 c.c. (in precedenza e in seguito *Garante*) individuato, salva diversa determinazione scritta, nella figura del Contraente, se diverso dall'Ospite;
 - f) al perdurare nel tempo della volontà di permanere presso la Residenza, espressa dall'Ospite o da un soggetto legalmente autorizzato; e
 - g) alla designazione di un soggetto al quale la Fondazione possa validamente fare riferimento per le comunicazioni e le necessità dell'Ospite;
- il Contraente espressamente riconosce di essere informato e consapevole delle condizioni *ut supra* e, se Garante, di aver dettagliatamente informato l'Ospite sulle condizioni stesse.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE E OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1. Premesse. Le premesse sono parte integrante del presente Contratto.

1.2. Oggetto. Costituisce oggetto del presente Contratto l'erogazione, da parte della Fondazione, di prestazioni di natura alberghiera, assistenziale e altre prestazioni in regime residenziale a beneficio dell'Ospite:

Nome: Cognome:

Data di ingresso: al quale viene assegnato un posto letto nella camera n.:

Data di uscita:

1.3. Ritardo nell'ingresso. L'eventuale ritardo nell'ingresso non comporta riduzioni della Retta ed è disciplinato secondo il paragrafo 2.4 del Contratto.

I dati del Ricevente sono gestiti in conformità ai requisiti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

- 1.4. Accettazione. La validità del Contratto è subordinata alla firma delle Parti ed alla fornitura di idonea documentazione disciplinata secondo il paragrafo 2.4, nonché all'accertamento del possesso dei requisiti personali richiesti per la specifica unità di offerta.
- 1.5. Presenza in carico. La presa in carico dell'Ospite da parte della Fondazione avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale. La Fondazione comunicherà eventuali situazioni complesse all'autorità competente (e.g. ATS o Comune).
- 1.6. Provvedimento giudiziario. Nel caso di ingresso a seguito di un provvedimento giudiziario, tale provvedimento dovrà essere allegato, in copia autentica, al Contratto, di cui costituirà parte integrante.
- 1.7. Modifiche. La Fondazione, per esigenze organizzative, si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento l'Ospite da una camera all'altra, a parità di sistemazione, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze della vita comunitaria o dalle mutate condizioni psicofisiche dell'Ospite stesso, previa comunicazione all'Ospite o al Contraente.
- 1.8. Documentazione da presentare all'ingresso. L'Ospite, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'ingresso presso la Residenza è tenuto a presentare:
- 1) Certificato recente del medico curante per l'Ospite richiedente:
 - con esplicita dichiarazione di autosufficienza;
 - con lo status di salute; e
 - con indicazione di eventuali terapie in corso
 - Esami bio-umorali (non antecedenti i due mesi dall'ingresso)
 - Elettrocardiogramma (non antecedente ai 6 mesi dall'ingresso)
 - Compilazione delle Scale: indice Barthel, IADL e ADVANCED IADL.
 - 2) Copia della carta d'identità in corso di validità dell'Ospite e/o del Garante richiedente
 - 3) Copia del codice fiscale dell'Ospite e/o del Garante richiedente
 - 4) Tessera sanitaria in corso di validità
 - 5) Certificazione attestante l'autosufficienza dichiarata dal proprio medico curante
 - 6) Autocertificazione di Residenza (qualora ci fossero variazioni durante il periodo di soggiorno c/o la struttura, si richiede copia della sostituzione)
 - 7) Autocertificazione sui famigliari più prossimi
- 1.9. Informazioni socio sanitarie dell'Ospite. Il Contraente dichiara che l'Ospite:
ha come medico curante il Dott.:

Numero telefonico cellulare: e-mail:.....
e che:

- ha l'esenzione Ticket per:
- Età Patologia Invalidità per Reddito **(allegare documentazione)**;
- non ha esenzione Ticket;
- ha l'invalidità civile:
- Totale Parziale per %;
- non ha l'invalidità civile;
- è assistito dalla struttura territoriale di (specificare):
- non è assistito da una struttura territoriale.

- 1.10. Mantenimento dello stato di autosufficienza o di residenzialità leggera. L'Ospite accetta e dichiara la volontà di sottoporsi a un controllo periodico (ogni 12 mesi e/o a seguito di un evento accidentale e dannoso per la sua salute) da parte del proprio medico curante o della struttura a conferma dello stato di autosufficienza o di residenzialità leggera.

A seguito di degni psico fisici dell'Ospite stesso (a causa del passare del tempo, per nuove patologie sopraggiunte, ecc.) la Direzione inviterà l'Ospite (o il suo Garante) a trovare una

nuova sistemazione presso una Struttura adeguata, diversa dalla Residenza, entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario. Tale comunicazione avviene per Raccomandata a mano all'Ospite e/o Raccomandata AR al Garante. Sono ferme le eventuali garanzie di legge.

2. RETTA DI RICOVERO, MODIFICHE E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

2.1. Oneri dei servizi. I servizi e gli oneri specificati e non nel presente Contratto sono contenuti nella documentazione di riferimento consegnata all'Ospite o al Garante.

2.2. Ammontare della Retta giornaliera. La Retta giornaliera di ricovero vigente alla data di sottoscrizione del presente Contratto è determinata dalla Fondazione in €:

..... (..... /)

al netto dell'eventuale accredito di tipo socio sanitario erogato direttamente alla Fondazione (e.g. misure di Residenzialità Leggera o affini) e del bollo previsto dalla normativa di riferimento.

La Fondazione, a seguito dell'incasso della Retta, rilascia apposita certificazione ai fini fiscali.

2.3. Ammontare della Retta mensile. L'ammontare della Retta mensile è dato dall'importo giornaliero indicato al paragrafo 2.1 moltiplicato per i giorni solari dell'anno suddiviso in 12 mensilità di fatturazione.

2.4. Decorrenza della Retta. L'importo della Retta indicata al paragrafo 2.1 e 2.2 decorre dalla data di assegnazione del posto letto e non dall'effettiva entrata dell'Ospite nella struttura. Il Contraente si obbliga, pertanto, in solido con l'Ospite, al pagamento della Retta maturata dalla data di disponibilità del posto letto e sino alla data uscita dell'Ospite per qualsiasi causa dovuta.

2.5. Assistenza ASA. È richiesto il servizio ASA (ausiliario socio assistenziale)?

Sì

No

per ore (..... /)

2.6. Modalità di pagamento della Retta mensile. Il pagamento della Retta mensile deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello fatturato, tramite:

RID

bonifico bancario sul conto corrente de "La Residenza"

IBAN: IT 27 C 05387 50410 000042335647

BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX

Assegno

Contanti

altro mezzo concordato con la Fondazione stessa (specificare)

Il pagamento della Retta è comunque dovuto nei casi di cui al paragrafo 3.

2.7. Ritardo nel pagamento. Il ritardato pagamento della Retta, regolata al paragrafo 3, comporta l'applicazione degli interessi legali dal giorno di scadenza sino al saldo effettivo. Il Contraente è edotto che il mancato o ritardato pagamento di 2 mensilità, indipendentemente dall'arco temporale considerato, potrebbe esporre l'Ospite alla richiesta di allontanamento dalla struttura, ferme restando le garanzie di legge tempo per tempo applicabili.

2.8. Esclusioni. La Retta, *inter alia*, non comprende l'assistenza ospedaliera, la fornitura di farmaci, presidi sanitari, protesi (occhiali, dentiere, arti artificiali, ecc.), le spese telefoniche, e ogni altra prestazione non prevista espressamente nella "Carta dei Servizi" e nel "Regolamento". Il costo dei servizi non inclusi nella Retta è riportato nel listino dei prezzi, di cui copia viene consegnata all'Ospite e al Contraente. La modifica delle condizioni del presente paragrafo avviene per iscritto.

- 2.9. Obblighi della Fondazione. A fronte del pagamento della Retta, la Fondazione si impegna, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- (i) alla stipula e al mantenimento di una assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa tempo per tempo applicabile;
 - (ii) al rispetto della *privacy* dell'Ospite Regolamento UE 2016/679 e del ex D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
 - (iii) alla predisposizione e all'aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa; e
 - (iv) alla diffusione della "Carta dei Servizi" e del "Regolamento".
- 2.10. Variazioni della Retta. Il Contraente dichiara di accettare espressamente e senza riserva alcuna che l'importo della Retta, come determinato al paragrafo 2.1, tenuto conto anche della misura dell'eventuale accredito erogato dal Sistema socio-sanitario della Regione tramite l'ATS/ASST di riferimento territoriale, nonché del costo del vitto, dell'alloggio e dei vari servizi forniti, possa subire periodiche variazioni nel corso del ricovero dell'Ospite. In caso di variazione in aumento della Retta, l'Ospite o il Contraente verranno informati almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla decorrenza del nuovo importo. Decorso il termine di 20 (venti) giorni dalla predetta informazione, senza comunicazione del Contraente di non accettazione della variazione in aumento, verrà applicata la nuova Retta, ritenendosi accettato l'importo variato.

3. ASSENZE DELL'OSPITE, DIMISSIONI VOLONTARIE E DECESSO

- 3.1. Assenze e preavviso. Il Contraente ha il dovere di comunicare in anticipo qualunque assenza (e.g. ricovero in ospedale, rientro in famiglia per breve periodo) alla Direzione.
- 3.2. Assenza breve. In caso di assenza breve [≤ 2 (due) giorni], il Contraente ha l'obbligo del pagamento della Retta.
- 3.3. Assenza prolungata. In caso di assenza prolungata [≥ 3 (tre) giorni], il Contraente ha l'obbligo del pagamento della Retta.
Il mancato preavviso sarà considerato quale rinuncia tacita e volontaria al posto letto, con la conseguenza che l'Ospite si riterrà non più tale senza necessità di formale comunicazioni.
- 3.4. Preavviso prima dell'ingresso. In caso di rinuncia, anche per causa di forza maggiore, da parte dell'Ospite, il Contraente è tenuto ad avvisare per iscritto la Direzione con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso dalla data di ingresso indicata al paragrafo 1.2, pena il pagamento della Retta.
- 3.5. Preavviso dopo l'ingresso. In caso di rinuncia, anche per causa di forza maggiore, da parte dell'Ospite, il Contraente è tenuto ad avvisare per iscritto la Direzione con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso dalla data di uscita indicata al paragrafo 1.2, pena il pagamento della Retta.
- 3.6. Ospitalità temporanea. L'ospitalità temporanea dell'Ospite (e.g. perché in lista d'attesa per un'altra struttura) va regolata con la Direzione al momento dell'ingresso. Questa tipologia di ospitalità (definita "periodo breve" nel "Listino dei Servizi Alberghiero, Infermieristico e Cucina") non può essere superiore ai 4 (quattro) mesi e le dimissioni non necessitano di preavviso, in quanto già concordate al momento dell'ingresso.
- 3.7. Richiesta di residenza. L'Ospite, concordando la richiesta di residenza presso la struttura, al momento delle dimissioni, dovrà essere sostituita e comunicata sia alla struttura sia al comune di Malnate.
- 3.8. Morosità. Richiamato il paragrafo 2.7, l'Ospite che non sia in regola con il pagamento della Retta potrà essere dimesso dalla Fondazione, fermo restando che la Fondazione si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita, se previste dalla normativa applicabile.
- 3.9. Decesso. In caso di decesso dell'Ospite, la Fondazione fatturerà:
- i giorni di effettiva permanenza nella struttura, calcolati in base all'importo giornaliero indicato al paragrafo 2.1

- i giorni successivi fino al disimpegno della camera dagli effetti personali dell'Ospite, calcolati in base all'importo giornaliero indicato al paragrafo 2.1 ridotto di 1/3.

Il Contraente è tenuto a comunicare per tempo alla Fondazione le proprie determinazioni in caso di decesso dell'Ospite. Nella fattispecie sarà cura del Contraente comunicare alla Direzione i soggetti da avvisare nonché eventuali specifiche richieste rispetto alla scelta dell'Impresa Funebre o del rito. In carenza di pronto riscontro o di specifiche volontà, la Fondazione –anche per motivi igienico sanitari- si riterrà libera di richiedere all'autorità competente il trasferimento della salma presso una camera mortuaria, con esclusivo aggravio dei costi a carico del Garante.

3.10. Divieto di negoziazione di affari inerenti l'attività funeraria. In applicazione della L.R. 22/2003 e del Regolamento Regionale 6/2004, è fatto assoluto divieto di negoziare qualsiasi attività connessa con l'organizzazione del funerale dell'Ospite all'interno dei locali della Fondazione. La Fondazione non rilascia altresì indicazioni o informazioni su imprese e/o professionisti connessi con l'attività funeraria.

3.11. Estensione delle obbligazioni del Garante. Rimane inteso che gli obblighi del Garante si estendono a tutte le obbligazioni sorte a seguito del, o comunque in connessione con, il decesso dell'Ospite (*i.e.* le spese funebri e di trasferimento della salma) da cui la Fondazione è espressamente esonerata.

4. DETERMINAZIONE DEGLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI NON COMPRESI NELLA RETTA E CONTRIBUTI DA TERZI

4.1. Solidarietà delle Parti. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Contraente si obbliga altresì, in solido con l'Ospite, al pagamento degli oneri derivanti dalla fruizione di servizi aggiuntivi non compresi nella Retta e come specificati nella Carta dei Servizi, quantificati volta per volta, con riferimento al mese trascorso, a cura di Fondazione e da questa addebitate nella fatturazione mensile a nome dell'Ospite.

4.2. Contributo da parte di una Pubblica Amministrazione. Nei casi in cui venga riconosciuto un contributo economico totale o parziale, in conto Retta, da parte di una pubblica amministrazione quale l'amministrazione comunale o altro ente pubblico (in seguito *Pubblica Amministrazione*), la Fondazione provvederà a fatturare alla medesima Pubblica Amministrazione la quota di sua pertinenza, rimanendo a carico del Contraente la restante quota della Retta di degenza.

4.3. Carenza del contributo. In caso di inadempimento, ritardo e/o revoca del versamento del contributo da parte della predetta Pubblica Amministrazione, il Contraente si impegna al pagamento dell'intero importo della Retta, salvo poi rivalersi nei confronti della Pubblica Amministrazione interessata.

5. FACOLTÀ DI RECESSO DELLA FONDAZIONE, DIMISSIONI DELL'OSPITE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

5.1. Recesso. Il Contraente dichiara di essere a conoscenza della facoltà della Fondazione di recedere dal presente Contratto con conseguenti dimissioni dell'Ospite nelle seguenti ipotesi:

- a) dietro espressa richiesta dell'Ospite, fatta salva la sua capacità di autodeterminarsi o del Contraente, come disciplinata dal paragrafo 3.3;
- b) in caso di assenza prolungata come disciplinata dal paragrafo 3.2;
- c) per la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato l'accoglienza, qualora nella Fondazione non vi siano soluzioni adeguate alla sua permanenza e ferme restando le eventuali garanzie di legge; o
- d) per comportamenti dell'Ospite contrari alla moralità e al buon costume.

5.2. Risoluzione del contratto. Il presente Contratto può risolversi:

- a) per non accettazione della variazione in aumento della Retta;

- b) per mancato pagamento della Retta secondo quanto previsto dal paragrafo 2.7; o
c) per il decesso dell'Ospite.

6. RESPONSABILITÀ DELLA FONDAZIONE E DELL'OSPITE PER DANNI

- 6.1. Limitazione di responsabilità. La Fondazione non assume alcuna responsabilità per la perdita, il deterioramento, la distruzione o la sottrazione di denaro e di oggetti di valore conservati personalmente dall'Ospite nella propria camera e, più in generale, presso la Residenza.
- 6.2. Cose in consegna e custodia. La Fondazione risponde, ex artt. 1783-1785 c.c. e salvo eventi di forza maggiore, esclusivamente quando i beni dell'Ospite le sono stati consegnati in custodia e/o quando la Fondazione ha rifiutato di prendere in custodia dei beni che aveva l'obbligo giuridico di accettare. La presa in custodia può essere provata con la sola forma scritta attraverso il documento "Beni dell'Ospite c/o la casa" ed è comunque subordinata alla discrezionalità della Direzione. È in ogni caso esclusa la presa in custodia di beni pericolosi o dal valore eccessivo.
- 6.3. Denaro in consegna e custodia. La Fondazione risponde, ex artt. 1784-1785 c.c. e salvo eventi di forza maggiore, esclusivamente quando il denaro dell'Ospite le è stato consegnato in custodia. La presa in custodia può essere provata con la sola forma scritta attraverso i documenti "Registro cassa dell'Ospite c/o la casa" ed è comunque subordinata alla discrezionalità della Direzione. È in ogni caso esclusa la presa in custodia di denaro oltre i 1.000,00 € (mille/00).
- 6.4. Generi alimentari introdotti dall'Ospite o dal Garante. La Fondazione non vieta l'introduzione presso "La Residenza" dei generi alimentari (bevande, cibi, ecc.) a cura dell'Ospite o del Garante, ma comunque non può essere ritenuta responsabile della relativa genuinità, salubrità e adeguatezza per le condizioni generali di autonomia e di salute dell'Ospite stesso.
È in ogni caso esclusa la presa in carico da parte della Fondazione di ogni genere alimentare non acquistato dalla stessa, in quanto non conforme alla normativa vigente del c.d. "Pacchetto igiene" e ai procedimenti di Autocontrollo HACCP adottati presso la Residenza.
- 6.5. Medicinali, dispositivi medici, ecc. in consegna e custodia. La Fondazione riceve all'ingresso o durante il soggiorno le medicine previste dalla terapia dell'Ospite, ma sono esclusivamente di proprietà del singolo. La Residenza ne garantisce la corretta conservazione, secondo quanto prescritto nella posologia degli stessi, e, coerentemente alla data di scadenza, la rimozione e il conferimento a fornitore specializzato
- 6.6. Modifica dei luoghi o degli impianti. L'Ospite si impegna a non modificare o danneggiare impianti e strutture della Fondazione e ad astenersi da comportamenti che potrebbero risultare dannosi o pericolosi per se stesso o per altri.
- 6.7. Polizza assicurativa. La Fondazione ha sottoscritto, e si impegna a mantenere, un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, rispondente alla normativa di riferimento.
- 6.8. Responsabilità. Resta inteso che la Fondazione si riserva ogni più ampio diritto di addebitare al Contraente gli eventuali danni arrecati dallo stesso o dall'Ospite.

7. DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO

- 7.1. Deposito cauzionale. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, l'Ospite e/o il Contraente corrispondono un deposito cauzionale infruttifero da una a tre mensilità pari a:
..... (..... /)
(in seguito *Deposito*)
determinato sulla base della Retta mensile applicata alla data di ingresso, indicato al paragrafo 1.2, e a esclusiva discrezione della Direzione.
- 7.2. Pagamento. Il pagamento del Deposito deve avvenire mediante:
 bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Fondazione

- assegno bancario (riportare Istituto e n.)
 contanti

7.3. Restituzione. Il Deposito verrà restituito dalla Fondazione all'atto della cessazione del soggiorno:

- salvo detrazione per danni recati ai beni della Struttura
- salvo detrazione per eventuali Rette e/o le spese aggiuntive maturate nel periodo di soggiorno e non pagate.

Il Contraente e l'Ospite, con la sottoscrizione del presente Contratto, autorizzano esplicitamente la Fondazione a trattenere dal Deposito le somme dovute, ma non pagate.

7.4. Rimborso in caso di decesso. In caso di decesso dell'Ospite, e premesso quanto indicato al paragrafo 7.3, ogni restituzione del Deposito è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la qualità degli eredi.

8. LEGGE, FORO E INVALIDITÀ PARZIALE

8.1 Legge applicabile. Il presente Contratto è regolato dal diritto italiano. Per quanto non previsto espressamente dal Contratto le parti rinviando alle disposizioni di legge applicabili.

8.2 Modifiche del Contratto. Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti e sostituisce ogni altra eventuale intesa orale o scritta. Le Parti convengono che qualsiasi eventuale modifica al contenuto del Contratto dovrà avvenire ed essere approvata esclusivamente per iscritto e risultare da un atto sottoscritto da entrambe, fatta eccezione per quanto concerne la variazione periodica dell'importo della Retta giornaliera di ricovero. Eventuali modifiche della normativa vigente si intendono automaticamente recepite.

8.3 Invalidità o inefficacia parziale del Contratto. L'invalidità o l'inefficacia di una o più parti del presente Contratto non si estenderà alle altre parti, restando inteso che le Parti sostituiranno le parti dalla cui invalidità o inefficacia derivi un'alterazione della loro comune volontà giuridica.

8.4 Cessione del Contratto. Il presente Contratto non potrà essere ceduto dalle Parti, salvo consenso scritto.

8.5 Foro Competente. Per ogni e qualsiasi controversia tra le Parti relativa alla validità, interpretazione o applicazione del presente Contratto sarà competente il foro di Varese, Italia.

Letto, confermato e sottoscritto in Malnate (VA):

In Data Firma dell'Ospite richiedente:

Firma del Contraente (se diverso dall'Ospite) o del Garante:

Per la Fondazione:

In Data Firma Direzione:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 ss. D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e degli artt. 1341 e 1342 C.C. le Parti specificamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito in ordine alla validità del Contratto, sottoposto a specifica trattativa con il Contraente, e segnatamente le previsioni di cui alle premesse e agli articoli: 2 (RETTA DI RICOVERO, MODIFICHE E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE); 3 (ASSENZE DELL'OSPITE, DIMISSIONI VOLONTARIE E DECESSO); 4 (DETERMINAZIONE DEGLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI NON COMPRESI NELLA RETTA E CONTRIBUTI DA TERZI); 5 (FACOLTÀ DI RECESSO DELLA FONDAZIONE, DIMISSIONI DELL'OSPITE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); 6 (RESPONSABILITÀ DELLA FONDAZIONE E DELL'OSPITE PER DANNI); 7 (DEPOSITO CAUZIONALE INFRUTTIFERO); 8 (LEGGE, FORO E INVALIDITÀ PARZIALE).

Letto, confermato e sottoscritto in Malnate (VA):

In Data Firma dell'Ospite richiedente:

Firma del Contraente (se diverso
dall'Ospite) o del Garante:

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, preso visione e di accettare i contenuti della seguente documentazione da intendersi quale parte integrante del presente Contratto:

- | | | | | |
|--|------|-------------------|----------|------------------|
| 1) Carta dei servizi e Regolamento | del: | <u>16/02/2021</u> | in Rev.: | <u>F-7210.03</u> |
| 2) Contratto di ingresso e Requisiti dei Servizi | del: | <u>16/02/2021</u> | in Rev.: | <u>F-7220.17</u> |
| 3) Listino dei Servizi Alberghiero, Infermieristico e Cucina | del: | <u>25/02/2020</u> | in Rev.: | <u>F-7221.19</u> |
| 4) Informativa sul trattamento dei dati personali | del: | | | |

Letto, confermato e sottoscritto in Malnate (VA):

In Data Firma dell'Ospite richiedente:

Firma del Contraente (se diverso
dall'Ospite) o il Garante:

* * *

SPAZIO BIANCO, segue pagina 10

DICHIARAZIONE DEL GARANTE

(in caso di Garante)

Il sottoscritto

Nome: Cognome:

Nato/a in Data: Comune: Nazione:

DICHIARA

di costituirsi garante ex artt. 1292 e 1294 c.c. in relazione a tutti i rapporti regolati dal presente Contratto e intercorrenti tra la Fondazione "La Residenza" e l'Ospite:

Nome: Cognome:

Nato/a in Data: Comune: Nazione:

come meglio in premessa generalizzati.

Si dichiara inoltre edotto che, in caso di insolvenza dell'Ospite, sarà tenuto a subentrare in tutti i rapporti patrimoniali con la Fondazione e regolati dal presente Contratto, composto complessivamente da 10 pagine e di cui ha compreso ogni aspetto e clausola.

Letto, confermato e sottoscritto in Malnate (VA):

In Data Firma del Garante:

**IL PRESENTE CONTRATTO SI COMPONE DI N. 10 PAGINE OLTRE AGLI ALLEGATI E NE VIENE
CONSEGNATA COPIA A TUTTI I FIRMATARI.**

* * *